

**INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

**AVVERTENZA**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse

**SEZIONE I**

**Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.**

**1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

Cognome e Nome:  
Sezione RUI: - Numero:  
Data iscrizione: - Recapito telefonico:  
e-mail: - sito internet:

Nella sua qualità di:  
(...) Ditta individuale  
(...) Rappresentante legale  
(...) Amministratore delegato  
(...) Direttore Generale  
(...) Responsabile dell'attività d'intermediazione  
(...) Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)  
(...) Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del *collaboratore* (persona fisica o giuridica) del broker  
(...) Responsabile dell'attività di intermediazione del *collaboratore* (persona giuridica) del broker  
(...) Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del broker  
(...) Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del *collaboratore* (persona fisica o giuridica) del broker

1

-----  
Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un *collaboratore* del broker anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:

**Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente *collaboratore*, anche a titolo accessorio, del broker:**

Denominazione sociale:  
Sede operativa:  
Numero Iscrizione RUI Sez.E:  
Data iscrizione: [data iscrizione Produttore]  
Recapito telefonico:  
E-mail:

**2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:**

Denominazione sociale: **MEDIASS S.P.A.**  
Sede legale ed operativa: **PIAZZA E. TROILO, 12 - 65127 PESCARA (PE)**  
N° Iscriz. RUI/Sez. B: **000190757** Data iscrizione: **15/06/2007**  
Sito internet: [www.mediass.it](http://www.mediass.it)  
Telefono: **085 4511194** - E-mail: [mediass@mediass.it](mailto:mediass@mediass.it) - PEC: [mediass.spa@pec.it](mailto:mediass.spa@pec.it)

3. I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass - Via del Quirinale 21- 00187 Roma.



**Mediass S.p.A.**

**Piazza Ettore Troilo, 12/14 - 65127 Pescara (PE)**

Telefono: +39 **085 4511194**

P.IVA: **01483430680** • C.F.: **10058870154** • R.U.I. SEZ. B N. **B000190757**

E-mail: [mediass@mediass.it](mailto:mediass@mediass.it) • PEC: [mediass.spa@pec.it](mailto:mediass.spa@pec.it) • Sinistri: [sinistri.mediass.spa@pec.it](mailto:sinistri.mediass.spa@pec.it)

## SEZIONE II

### Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a) Il broker informa che i seguenti **elenchi** sono disponibili per la consultazione presso i propri locali  
e in presenza di sito internet

il broker informa che i seguenti elenchi sono anche disponibili per la consultazione sul sito internet [www.mediass.it](http://www.mediass.it) o [www.risparmiopolizza.com](http://www.risparmiopolizza.com):

1. L'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale
2. L'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018

- b) Il broker informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto 1)<sup>1</sup>

## SEZIONE III

### Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il **broker** MEDIASS SPA non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Imprese di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker (*in caso contrario indicare i nominativi delle imprese*).

## SEZIONE IV

### Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Il broker MEDIASS SPA informa:

- a) che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da un **contratto di assicurazione della responsabilità civile** che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei 2 dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre **reclamo** per iscritto al Broker al seguente indirizzo <sup>2</sup>:

MEDIASS SPA  
Piazza Ettore Troilo, 12 - 65127 Pescara (PE)  
Ufficio Reclami  
e-mail: [reclami@mediass.it](mailto:reclami@mediass.it) - PEC: [mediass.spa@pec.it](mailto:mediass.spa@pec.it)

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'**Ivass** - Servizio Vigilanza Intermediari - Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivi.

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;

- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: [fondobrokers@consap.it](mailto:fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

MEDIASS SPA

<sup>1</sup> Inserire tale opzione solo nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale sia svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza

<sup>2</sup> I grandi broker dovranno indicare la funzione aziendale competente alla trattazione dei reclami con i relativi recapiti.  
Per grande broker si intende: il mediatore o il broker che abbia l'amministratore delegato e/o il direttore generale iscritti nella medesima sezione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e un numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del registro uguale o superiore a dieci;

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore:

**DATI DELL'INTERMEDIARIO**

Cognome e Nome:

Indirizzo:

Sezione RUI:

ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

**Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

- a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker:
- I. **consegna/mette a disposizione del contraente** copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (**All. 3** al Regolamento Ivass n. 40/2018);
  - II. **consegna** copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (**All. 4** al Regolamento Ivass n. 40/2018)
- b) **consegna** copia della **documentazione precontrattuale e contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni, copia della **polizza** e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti **coerenti** con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
- d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'**obbligo di informare il contraente** di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
- e) ha l'**obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento** identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- f) è obbligato a **fornire** in forma chiara e comprensibile le **informazioni oggettive sul prodotto**, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

**Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi<sup>1</sup>**

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

MEDIASS SPA

<sup>1</sup> Solo in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP's)